

REGOLAMENTO (CEE) N. 2728/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola di patate

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regime delle restituzioni alla produzione da accordare per la fecola di patate è disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾ ;

considerando che il funzionamento del regime dei prezzi e dei prelievi per la fecola di patate esige che le disposizioni del trattato che consentono di valutare gli aiuti e di procedere contro quelli incompatibili con il mercato comune siano estese agli aiuti concessi alla produzione ed al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, fatte salve le disposizioni che saranno adottate per l'organizzazione comune del mercato delle patate,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

Articolo 1

Fintantoché la fecola di patate è soggetta al regime dei prelievi, gli articoli 92, 93 e 94 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola.

Articolo 2

1. Il regolamento n. 56 del Consiglio relativo agli aiuti alla produzione e al commercio delle patate destinate alla fabbricazione di fecola, nonché della fecola di patate ⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 120/67/CEE ⁽⁴⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975.

⁽¹⁾ Parere reso il 16 ottobre 1975 (non apparso ancora nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. 54 del 2. 7. 1962, pag. 1591/62.

⁽⁴⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.